



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 13 LUG. 2012

RU 81906

Alle Direzioni interregionali, regionali e
provinciali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

e p.c.:

Alla Direzione centrale accertamenti e
controlli

SEDE

Alla Direzione centrale analisi merceologica
e laboratori chimici

SEDE

Alla Direzione centrale affari giuridici e
contenzioso

SEDE

OGGETTO: Benefici fiscali per l'autotrasporto. - Trattamento fiscale delle
miscele di gasolio (75%) e biodiesel (25%). - Applicabilità.

E' stato richiesto a questa Direzione centrale di pronunciarsi in merito
all'applicabilità dei benefici fiscali in materia di autotrasporto rispetto alle miscele
di gasolio al 75% e biodiesel al 25% impiegate come carburante.

Già in passato in diverse circostanze questa Agenzia è intervenuta sulla
questione in oggetto richiamata, escludendo l'estensibilità dei benefici fiscali
previsti per il gasolio utilizzato dagli esercenti l'attività di trasporto merci e da
alcune categorie di operatori del trasporto di persone anche alle miscele suddette.

Il fondamento di tale consolidato orientamento restrittivo ha tratto origine dalla
natura specifica dell'autorizzazione comunitaria nonché dalla necessità, più volte
ribadita anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, di evitare che l'accisa

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali

00143 ROMA, Via Mario Carucci, 71 - Telefono +39 06 50246556 - Fax +39 06 50246372 - e-mail: dogane.tributi.accise@agenziadogane.it

effettiva applicata al prodotto gasolio miscelato al biodiesel scendesse al di sotto della soglia minima comunitaria.

Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, infatti, attesa l'assoluta inderogabilità dei livelli minimi di imposizione stabiliti a livello comunitario ed il connesso obbligo di salvaguardia a carico delle Amministrazioni degli Stati membri, tale aspetto veniva, inevitabilmente, ad assumere rilevanza decisiva in costanza del regime agevolato, vigente fino al 2010, applicato al biodiesel facente parte di specifici contingenti annui.

Nel corso degli anni, infatti, alla luce della necessità di favorire lo sviluppo delle filiere comunitarie di biocarburanti al fine di perseguire obiettivi di tutela ambientale, il prodotto biodiesel (NC 38249099) ha beneficiato di diversi regimi agevolativi.

Inizialmente, tale prodotto ha beneficiato di un regime di esenzione fiscale che, a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, è stato sostituito dall'applicazione, nei limiti del contingente annuale, di un'aliquota d'accisa ridotta pari al 20% dell'aliquota ordinaria del gasolio usato come carburante.

Con lo spirare del termine indicato nella norma di previsione (art. 22-*bis* del TUA di cui al d. lgs. 26.10.1995, n. 504), a partire dal 1° gennaio 2011, è venuta meno l'applicabilità della disciplina, comunitaria e nazionale, dei suddetti regimi agevolativi, sulla quale si fondava l'orientamento preclusivo sopra menzionato.

Con riferimento ai consumi delle miscele in questione da parte degli esercenti l'attività di trasporto, effettuati nell'anno 2011, oggetto della richiesta di chiarimento, i radicali mutamenti intervenuti nel quadro giuridico di riferimento giustificano una nuova valutazione circa la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'agevolazione in oggetto.

Infatti, superato il previgente regime agevolato, il trattamento fiscale da applicare al biodiesel, miscelato al gasolio nella proporzione del 25%, utilizzato come carburante va individuato secondo le caratteristiche della miscela risultante, secondo quanto dispone l'art. 21, comma 12, del TUA.

Al riguardo, per quanto qui interessa, sulla caratterizzazione fiscale della miscela suddetta la circolare n. 40/D, prot. n. 5923/ACVCT/V, del 30.10.2008, ha precisato che le miscele contenenti il 75% di gasolio e il 25% di biodiesel devono essere considerate per ogni adempimento fiscale come gasolio di cui ai codici NC 27101941, 27101945 o 27101949.

Pertanto, attesa la destinazione d'uso a cui sono avviate, tali miscele sono assoggettate alla tassazione propria del gasolio usato come carburante.

Tanto rilevato in ordine al trattamento impositivo, considerato che il prodotto in questione viene gravato nella sua interezza da imposta piena, parimenti, non possono disconoscersi gli effetti della citata caratterizzazione fiscale con riferimento all'applicazione delle correlate misure di riduzione dell'onere tributario.

Per tali motivazioni, il vigente beneficio fiscale per il settore dell'autotrasporto trova applicazione, secondo le modalità attuative fissate dal DPR 09.06.2000, n.277, anche rispetto alle miscele contenenti il 75% di gasolio ed il 25% di biodiesel.

Le Direzioni in indirizzo vigileranno sulla scrupolosa osservanza della presente direttiva da parte dei dipendenti Uffici che ne garantiranno la conforme attuazione procedendo, ove ritenuto necessario, anche in via di autotutela.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

Walter De Santis